

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1167

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

---

Cooperazione in materia penitenziaria e partecipazione al  
dibattimento a distanza

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge completa il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, recante nuove misure sul trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

La scelta della procedura ordinaria in luogo di quella di urgenza si spiega con la particolare delicatezza e complessità dei temi trattati e, per quanto attiene all'articolo 2, anche con la necessità di non violare l'espresso dettato della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nell'articolo 1 del disegno di legge è contenuta la modifica del primo comma dell'articolo 177 del codice penale. La disposizione vuole evitare che, anche nel caso di commissione di reati di lieve entità o di semplice violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà vigilata, il soggetto che ha beneficiato della liberazione condizionale debba necessariamente espriamere la residua pena determinata dal giudice di sorveglianza; tale «necessaria» espiazione (conseguente alla obbligatorietà della revoca) permane invece nei casi in cui la persona liberata commetta delitti di maggiore gravità come sono, in particolare, quelli «non colposi della stessa indole».

L'articolo 2 detta i criteri direttivi del decreto legislativo che il Governo dovrà emanare per assicurare la cooperazione fra le Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine carcerario anche dinanzi a situazioni di emergenza.

La cooperazione dovrà essere attivata nel rispetto delle professionalità acquisite da ogni Forza impegnata e dovrà attuarsi nei casi di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e di sovraffollamento carcerario. Si tratta di una norma politicamente rilevante volta a superare separatezze istituzionali in nome di una più efficace

tutela delle esigenze presenti nel sistema penitenziario.

Solo apparentemente non omogenea rispetto alle altre due disposizioni del disegno di legge è, infine, quella di cui all'articolo 3. Essa prevede che, con le opportune garanzie difensive, la partecipazione al dibattimento di un imputato (o di un imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato) avvenga a distanza se il dibattimento riguarda un procedimento per uno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il ricorso a collegamenti audiovisivi per tali dibattimenti è apparso il rimedio più moderno e adeguato per garantire un corretto processo in un quadro complessivo volto ad assicurare la generale sicurezza di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, gestione e partecipazione al processo medesimo.

È certo, infatti, che la partecipazione «a distanza» assicura - nelle modalità evidenziate nell'articolo 3 del disegno di legge - il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa e risponde a esigenze di tutela delle persone, serenità del dibattimento, genuinità processuale.

Sono noti a tutti i pericoli per l'incolumità e l'ordine pubblico che i processi *de quibus* comportano nelle fasi della loro organizzazione e celebrazione così come è noto a tutti che gli stessi processi si prestano a inquietanti forme intimidatorie che possono turbare lo svolgersi del dibattimento e impongono, nel contempo, cautele processuali in grado di evitare l'inquinamento delle fonti di prova. È superfluo aggiungere che si tratta, all'evidenza, di un coacervo di esigenze che non può postulare il concerto delle parti perchè va al di là

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli aspetti coinvolgenti la «disponibilità» del processo da parte dei suoi protagonisti o coprotagonisti.

Sotto l'aspetto organizzativo, la disposizione in esame coinvolge direttamente la materia dell'ordinamento penitenziario:

non solo agevolando i compiti di traduzione all'amministrazione penitenziaria, quanto ai trasferimenti dei detenuti ed alla gestione carceraria, ma anche imponendo che ci si attrezzi per la predisposizione di adeguati strumenti tecnici.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Revoca della liberazione condizionale)*

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 del codice penale è sostituito dai seguenti: «La liberazione condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto non colposo della stessa indole. È altresì revocata se la persona liberata commette un delitto colposo o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, purchè, in tali ipotesi, il giudice ritenga che le condotte tenute sono tali da escludere il ravvedimento».

## Art. 2.

*(Cooperazione in materia penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, un decreto legislativo recante norme che, nel rispetto delle professionalità acquisite, assicurino la cooperazione delle Forze di polizia per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari e per la prevenzione di situazioni di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica anche esterni a detti istituti, connesse al sovraffollamento di questi, ovvero a episodi di rivolta o indicativi di grave emergenza.

2. Il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Art. 3.

*(Partecipazione al dibattimento a distanza)*

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il giudice, anche di ufficio, dispone che la partecipazione dell'imputato al dibattimento avvenga a distanza. In tal caso è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo di detenzione, con le modalità previste dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato. Il giudice può autorizzare il difensore che non è presente nel luogo ove si trova l'imputato a collegarsi riservatamente con questi durante lo svolgimento dell'udienza.